



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA SASSARI

Conv. n. _____

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI ANALISI DI LABORATORIO PER L'ESECUZIONE DEGLI ESAMI TRICHINOSCOPICI

TRA

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna con sede in Sassari – Via Duca degli Abruzzi n. 8, P.I. 00095630901, in seguito chiamato "Istituto" e rappresentato dal Direttore Generale Dr. Alberto Laddomada, nato ad Arborea il 01.04.1957

E

Ragione Sociale " _____ "

con sede in _____

Prov. _____

via _____,

n° _____,

P.I. _____,

in seguito chiamata "Contraente", nella persona

del Legale Rappresentante _____

nat_ _____

il _____

(da compilare solo se diverso dall'indirizzo sopra indicato):

residente in _____ prov. _____ via _____ n. _____

PREMESSO

- che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna è accreditato da ACCREDIA;
- che l'accREDITAMENTO ACCREDIA è concesso ai laboratori che risultano conformi ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005;
- che l'accREDITAMENTO attesta la competenza tecnica dei Laboratori ad effettuare specifiche prove e l'attuazione di un Sistema di Gestione per la Qualità;
- che gli elenchi delle prove accreditate sono consultabili sul sito di ACCREDIA: www.accredia.it;
- che il contraente, chiede di avvalersi in maniera continuativa delle prestazioni dell'Istituto per l'effettuazione di analisi di laboratorio;
- che l'Istituto è in grado di soddisfare tale richiesta.
- che i laboratori dell'Ente sono in grado di effettuare la Ricerca larve di Trichinella spp.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



ART. 1

L'Istituto si obbliga ad effettuare sui campioni che il contraente invierà, le analisi di laboratorio richieste al prezzo approvato dalla Regione Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale indicato nell'Allegato 2 della presente Convenzione.

In caso di variazione dei prezzi delle analisi l'Istituto ne darà comunicazione al contraente almeno 10 giorni prima dell'applicazione delle nuove tariffe.

ART. 2

I campioni devono essere accompagnati dalla richiesta del medico-veterinario ASL compilata secondo la modulistica ufficiale. La richiesta di accompagnamento deve riportare il numero di convenzione, il codice del mattatoio e la categoria di appartenenza degli animali.

I Rapporti di Prova firmati digitalmente sono scaricabili dall'applicativo CORAN.

I campioni che all'esame risultassero non idonei, essendo stati in ogni caso esaminati saranno regolarmente tariffati.

ART. 3

La metodica impiegata è quella elencata nella Carta dei Servizi presente nel sito WEB dell'Ente e nell'allegato 1 della presente Convenzione.

ART. 4

Il contraente si obbliga a corrispondere il pagamento delle analisi di laboratorio effettuate come di seguito indicato.

Il pagamento dovrà avvenire a presentazione di fattura da parte dell'Istituto relativa alle prestazioni effettuate nel mese precedente, secondo le seguenti modalità:

1. versamento sul conto corrente postale a tre bande n. 11254075 intestato a Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
2. pagamento su Conto Corrente Postale intestato a Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna – via Duca degli Abruzzi, 8 – 07100 Sassari (**IBAN IT 04 K076 0117 2000 0001 1254 075**)
3. bonifico a Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna su conto corrente aperto c/o Tesoreria Unicredit, via Budapest 07100 Sassari (IBAN IT 83 O 02008 17204 0000 110 59524 – BIC/SWIFT UNCRITM101H)

ART. 5

La presente convenzione ha durata di tre anni e verrà rinnovata su richiesta del contraente prima della scadenza del termine.

La presente Convenzione potrà essere risolta in ogni momento qualora l'Istituto o il contraente dichiarino l'impossibilità, per causa a loro non imputabile, di proseguire l'attività.

La convenzione si estinguerà altresì prima della scadenza come sopra fissata allorché, in attuazione del Decreto Legislativo n. 270 del 30 giugno 1993 e successive modificazioni ed



integrazioni e del Decreto del Ministero della Sanità 6 novembre 1996, verranno emanate superiori disposizioni a livello nazionale e regionale in materia di prestazioni per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo e le relative tariffe.

In tale evenienza sarà cura dell'Istituto comunicare alla parte contraente, con le modalità che riterrà più idonee, tempi e modalità per la cessazione degli effetti di cui alla presente convenzione, nonché le diverse condizioni per l'eventuale stipulazione di una nuova convenzione.

La convenzione si intenderà risolta, entro 30 giorni dal sollecito, qualora venga accertato il mancato pagamento delle fatture emesse.

ART. 6

L'accREDITAMENTO non comprende le attività relative alla formulazione di giudizi od opinioni professionali, anche se fondati sui risultati di prove accreditate.

ACCREDIA non è responsabile del risultato delle prove o per opinioni e interpretazioni basate sul risultato.

L'accREDITAMENTO non è utilizzabile per la certificazione di campioni e/o di prodotti.

Tutti i campioni sottoposti a prova vengono adeguatamente conservati sino all'effettuazione delle prove richieste e, ad eccezione di quelli soggetti a normativa specifica, sono eliminati secondo le disposizioni correnti relative alla gestione dei rifiuti (D.Lgs 152/2006).

I Rapporti di Prova vengono conservati negli archivi dell'Ente per 10 anni, mentre le registrazioni a supporto del risultato di prova per 48 mesi

Ai fini del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, l'Istituto Zooprofilattico si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal contraente. Tutti i dati raccolti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla gestione della presente convenzione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Il contraente può presentare reclamo compilando il modulo scaricabile dalla sezione "Modulistica" presente nella homepage del sito WEB dell'Ente o accedendovi dalla sezione "Carta dei Servizi" del sito ed inviarlo alla mail: affari.generali@isz-sardegna o consegnarlo personalmente presso una delle nostre sedi.

ART. 7

La presente convenzione non viene registrata fiscalmente in quanto soggetta ad IVA, ai sensi degli artt. 5-6 del D.P.R. 26.10.1972 n. 634 e, in caso d'uso, sarà registrata a spese del richiedente.

ART. 8

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

ART. 9

Per ogni controversia derivante dall'applicazione della presente convenzione il Foro competente è quello di Sassari.



Letto, approvato e sottoscritto

Sassari, li _____

IL CONTRAENTE
(Inserire Sig/Dr.)

**L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA
IL DIRETTORE GENERALE**
(Dott. Alberto Laddomada)